

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI AUGUSTA

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2016/2019

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – ECONOMICO - FINANZIARIO

PREMESSO:

- che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 06 del 24 giugno 2013 sono stati nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Augusta per il triennio 2013/2016, con decorrenza dalla data di esecutività della predetta Deliberazione;

- che il mandato dei Revisori Contabili del Comune di Augusta si è, pertanto, concluso in data 24 Giugno 2016 e che si è altresì concluso in data 08.08.2016 il periodo di "prorogatio" di 45 giorni di cui all'art. 3 del D.L. n. 293/1994, espressamente richiamato dall'art. 235 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

- la Regione Siciliana ha disciplinato la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Locali con l'art. 10 della L.R. 17/03/2016 n. 3, che testualmente recita:

"Art. 10. Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

1. In applicazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei relativi regolamenti attuativi, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall'ente.

2. A tal fine le amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l'albo pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.

3. Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta del consiglio comunale appositamente convocata per la nomina del collegio dei revisori.

VISTO l'articolo 16 comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, che testualmente recita:

"25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

CONSIDERATO che:

-in applicazione del comma 2 dell'articolo 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011, il Ministero dell'Interno ha adottato il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, recante: "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»";

-Il citato D.M. n. 23/2012, all'art. 1, istituisce presso il Ministero dell'Interno l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, articolato a livello regionale, nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

- iscrizione nell'elenco avviene in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;

c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province;

- i Comuni di Augusta, avendo una popolazione superiore ai 15.000 abitanti rientra nella fascia 3 di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. n. 23/2012;

- il citato D.M. n. 23/2012, per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali di fascia 3 (popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti), all'art. 2 comma 4 richiede il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

VISTO l'art. 16 comma 29 del D.L. n. 138/2011 a norma del quale "29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

CONSIDERATO che, la sezione regionale dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali non risulta istituita presso il Ministero dell'Interno, in virtù dello Statuto Speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 che, all'art. 14, individua le materie per le quali l'Assemblea Regionale Siciliana ha legislazione esclusiva nell'ambito della Regione e, tra queste, alla lettera o) del comma 1 il "regime degli enti locali" e all'art. 15 comma 3 riconosce alla regione stessa legislazione esclusiva in materia di ordinamento e controllo degli enti locali;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL n. 7/2012 del 05.04.2012 che al punto 4, richiamato l'art. 16 comma 29 del D.L. n. 138/2011, chiarisce che le disposizioni legislative in materia di scelta dell'organo di revisione contabile introdotte dal D. L. n. 138/2011 non si applicano alle Regioni a statuto speciale sino a quando le stesse non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia;

VISTA la Deliberazione n. 40 del 10 giugno 2012 con la quale la Corte dei Conti-Sezione Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, ha ritenuto che l'art. 16, comma 25, del D. L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana;

RICHIAMATA la Sentenza n. 402 del 21.02.2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato che la disposizione contenuta nell'art. 234 comma 3 del D.lgs. 267/2000, che ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia, in quanto l'art. 55 comma 1 della Legge 142/1990 riserva espressamente alla legge dello Stato l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; tale disposizione è stata recepita senza modifiche in Sicilia dall'art. 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e quindi ad avviso di detto

Collegio l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni siciliani è disciplinato direttamente dalla normativa nazionale e risulta quindi sensibile alle modificazioni di questa e quindi oggi alle disposizioni contenute nell'art. 234 commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la recente Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, n. 13/2015/PAR, depositata in segreteria il 23.02.2015, la quale pur non ignorando le ultime autorevoli pronunce in materia della giustizia amministrativa (sentenza TAR - Sezione staccata di Catania n. 583/2013 e sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 402/2013) ritiene che la disciplina della revisione economico - finanziaria solo formalmente, per gli evidenti collegamenti intercorrenti con la contabilità degli enti locali, è stata inclusa dal legislatore nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile di tali enti. Tale previsione, sempre secondo tale deliberazione, però appare ascrivibile, non tanto all'ordinamento contabile in senso stretto di tali enti, il quale, in effetti, regola solamente i relativi istituti tipici (il bilancio di previsione e la sua gestione; la rilevazione dei risultati di gestione, il conto consuntivo), bensì all'organizzazione degli enti territoriali di che trattasi. Sotto tale profilo pertanto, secondo la Corte dei Conti, la materia dell'istituzione del collegio dei revisori è chiaramente da ricondurre all'ordinamento generale degli enti locali relativamente alla quale la Regione Siciliana possiede legislazione esclusiva ai sensi degli art. 14 lett. o) e 15, commi 1 e 3, dello Statuto speciale;

RITENUTO, pertanto, che per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, nella fascia 3 (enti locali con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti) siano necessari (in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 23/2012) i seguenti requisiti:

- iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- ovvero, iscrizione da almeno 10 anni all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
- conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno;

RITENUTO che le disposizioni di cui al D.M. 23/2012 siano applicabili, anche solo in via analogica - interpretativa, nella regione siciliana, per quanto compatibili, in quanto indirettamente richiamate dalla L.R. 17/03/2016 n. 3;

CONSIDERATO che con il D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 è stato costituito l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34 e che il relativo Albo professionale è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente Sezione A Commercialisti e Sezione B Esperti contabili;

VISTO il parere Prot. n. 178.08.11 con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale della regione siciliana chiarisce che, in applicazione dell'art. 78 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e che, pertanto, i componenti dell'organo di revisione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 57 della L. n. 142/1990, recepita staticamente dalla L.R. n. 48/1991, devono essere scelti tra gli iscritti alla Sezione A Commercialisti del citato Albo;

RITENUTO che, in aggiunta ai requisiti come sopra determinati, in considerazione della mancata istituzione presso il Ministero dell'Interno della sezione regionale per la regione Sicilia dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, debba comunque essere preso in considerazione l'ulteriore requisito della territorialità, inteso come residenza anagrafica, in applicazione dell'art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011 che fa espresso riferimento ai "soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", la cui applicazione è espressamente richiamata per gli enti locali della regione siciliana dall'art. 10 della L.R. n. 3/2016;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha disciplinato la scelta dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti con la L.R. n. 3/2016 e preso atto dei problemi applicativi ad essa riconducibili e, in particolare, la mancata istituzione della sezione relativa alla regione siciliana nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali tenuto presso il Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che, la sezione regionale dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali non risulta istituita presso il Ministero dell'Interno e, pertanto il requisito del conseguimento dei crediti formativi può essere preso in considerazione solo in relazione alla partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

ITENUTO che, in applicazione dell'art. 10 della L.R. n. 3/2016 e delle norme ivi richiamate, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Augusta debbano essere scelti mediante pubblica estrazione a sorte in una seduta del consiglio comunale appositamente convocata, previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio dell'Ente e nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni, tra i soggetti che manifestino la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza in uno dei Comuni della Regione Sicilia;
2. iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
3. iscrizione da almeno 10 anni all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella Sezione A Commercialisti;
4. aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
5. conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

I requisiti di cui ai punti 2. e 3. possono essere presi in considerazione alternativamente ovvero cumulativamente.

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 23/2012, il Consiglio Comunale:

- per ciascun componente dell'organo di revisione dovrà procedere all'estrazione a sorte tra i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, con annotazione dell'ordine di estrazione, di tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

- all'esito del procedimento di estrazione dovrà provvedere, con deliberazione, a nominare i soggetti estratti quali componenti dell'organo di revisione contabile, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 233 dello stesso decreto legislativo, tenendo conto di eventuali rinunce;

- dovrà provvedere a individuare quale Presidente del Collegio il componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, il componente che avrà ricoperto incarichi negli Enti di maggiore dimensione demografica;

VISTO l'art. 234 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, il quale prevede che il collegio dei revisori è composto da tre membri;

VISTI gli artt. 235 e 236 del D. Lgs. n.267/2000, che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti;

RICHIAMATI:

- il D.M. 25.09.1997, n.475, regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;

- il D.M. 20.05.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti locali";

- il D.M. 28.06.2005, n.139, con cui è stato istituito, a decorrere al 1° gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 "aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli EE.LL. ..." in base al quale il limite massimo del compenso base lordo spettante ai Revisori dei Conti degli EE.LL. è fissato, per i comuni aventi una popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti nell'importo annuo lordo massimo di €.10.020,00, importo che va maggiorato del 50% per il Presidente del Collegio ai sensi del 4° comma dell'art. 241 del citato D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il compenso sarà in ogni caso fissato all'atto della nomina del Collegio;

DATO ATTO che, in ossequio alle citate disposizioni normative, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza amministrativa, l'avviso relativo alla procedura in oggetto va pubblicato all'albo pretorio

dell'Ente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore dei conti;

RILEVATO che con propria determinazione n. 936 del 31/08/2016 è stato approvato il presente avviso pubblico per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2016/2019;

VISTO il D.Lgs. n.267 /2000;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

RENDE NOTO

È indetta una procedura volta alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Augusta per il triennio 2016/2019.

I tre componenti dell'Organo di Revisione saranno scelti dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, mediante estrazione a sorte tra i soggetti che abbiano manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza in uno dei Comuni della Regione Sicilia;
2. iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
3. iscrizione da almeno 10 anni all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella Sezione A commercialisti;
4. aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
5. conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

i requisiti di cui ai punti 2. e 3. possono essere presi in considerazione alternativamente ovvero cumulativamente;

il Consiglio Comunale procederà con l'annotazione dell'ordine di estrazione, di tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

all'esito del procedimento di estrazione il Consiglio Comunale provvederà, con deliberazione, a nominare i soggetti estratti quali componenti dell'organo di revisione contabile, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, tenendo conto di eventuali rinunce.

Con la medesima Deliberazione il Consiglio Comunale provvederà a individuare quale Presidente del Collegio il componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, il componente che avrà ricoperto incarichi negli Enti di maggiore dimensione demografica.

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla deliberazione di nomina determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D. Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui ai DD.MM. sopra citati e dalla Legge n. 122/2010.

I Revisori non debbono trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000, per cui:

- valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;

- l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri

A

dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

- i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, con i corretti dati anagrafici, codice fiscale e partita I.V.A., firmata per esteso e scansionata oppure firmata digitalmente, deve contenere:

- a) dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;
- b) dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritiere;
- d) autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196) limitatamente al procedimento in questione;

La domanda di partecipazione deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- a. certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;
- b. certificazione di iscrizione alla sezione "A" di un albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Regione Siciliana o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;
- c. curriculum vitae dettagliato, in formato europeo;
- d. copia documento di identità personale;
- e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:
 1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs.n.267/00;
 2. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs.n.267/00;
 3. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
 4. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs.n.267/00;
 5. il rispetto dei limiti di cui all'art.238, comma 1, D.Lgs.n.267/00;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Augusta, per il periodo sopra indicato, possono fare pervenire la domanda di cui sopra corredata dalla succitata documentazione, a pena di esclusione **entro le ore 14,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana**, esclusivamente:

- a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Augusta, via Principe Umberto n. 89, 96011 Augusta;
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollocomunediaugusta@pointpec.it;
- a mano consegnando il plico al Protocollo generale sito in Augusta Piazza D'Astorga n. 10.

Nell'oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura: "domanda per la nomina al Collegio dei Revisori dei Conti"

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

PROCEDIMENTO DI NOMINA.

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'ufficio Segreteria procederà alla verifica formale dell'istanza; successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina.

Il Consiglio Comunale verrà convocato appositamente per effettuare la scelta mediante sorteggio pubblico dall'elenco come sopra formato.

Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto estratto.

Si procederà, dunque, all'estrazione di un nominativo per la nomina del primo componente e, successivamente, all'estrazione di due altri nominativi per la sua sostituzione in caso di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto estratto;

si procederà poi all'estrazione di un nominativo per il secondo componente e, successivamente all'estrazione di due altri nominativi per la sua sostituzione in caso di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto estratto;

si procederà poi all'estrazione di un nominativo per il terzo componente e, successivamente all'estrazione di due altri nominativi per la sua sostituzione in caso di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto estratto;

Assumerà le funzioni di presidente colui che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di numero di incarichi svolti, le funzioni di presidente saranno assunte da colui che svolto l'incarico di revisore nell'Ente di maggiore dimensione demografica.

I nominativi verranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

Il Consiglio Comunale, nella Deliberazione di nomina, assegna un termine non superiore a giorni cinque per eventuali rinunce.

Decorso tale termine il componente rinunciante si considera sostituito dal primo estratto nell'ordine per la sostituzione.

Si procede analogamente in ogni caso di impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto estratto, intendendosi nominato il primo estratto per la sua sostituzione e, successivamente, il secondo.

AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Lombardi - Responsabile del III Settore – Economico Finanziario del Comune di Augusta, Piazza D'Astorga, 96011 - Augusta, tel. 0931 - 980393, e-mail: francesco.lombardi@comunediaugusta.it.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Augusta all'indirizzo: <http://www.comunediaugusta.it>, all'Albo Pretorio on-line del'Ente e, per estratto, sulla G.U.R.S..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Francesco Lombardi**

